

REGOLAMENTO
DI ACCESSO AL FONDO MUTUALISTICO
Anno 2024

1. PREMESSA.

Il presente Regolamento definisce i criteri di svolgimento dell'attività di Promocoop Trentina S.p.a. (di seguito Promocoop) nonché, ai sensi dell'art. 7 comma 6 dello Statuto sociale, le modalità di accesso da parte delle Cooperative e dei loro Consorzi ai relativi interventi.

2. MISSIONE DI PROMOCOOP E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI.

Le finalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono quelle definite, in primo luogo, dalla Legge 59/92, quali *"iniziative di sviluppo della cooperazione"*.

Il Consiglio di Amministrazione definisce, con cadenza biennale (salvo che non sussistano esigenze che ne richiedono una modifica con tempistiche inferiori) e, in coerenza con il contenuto della Legge 59/92, le Linee Strategiche di Indirizzo per la gestione delle risorse del Fondo Mutualistico.

Tale documento è presente nella relazione di accompagnamento al bilancio, oltre che pubblicato sul sito internet istituzionale di Promocoop Trentina S.p.a., nella sezione Fondo Mutualistico e ad esso si fa espresso rimando.

3. SOGGETTI AMMESSI.

Sono Soggetti legittimati a presentare a Promocoop Trentina S.p.a. richiesta di intervento tramite il Fondo Mutualistico:

- a) la Federazione Trentina della Cooperazione;
- b) le Società Cooperative e/o i loro Consorzi aderenti alla Federazione Trentina della Cooperazione;
- c) soggetti non cooperativi a condizione che la loro attività sia strumentale alle società cooperative di cui alla lettera precedente;

- d) le società controllate da cooperative o consorzi aderenti alla Federazione Trentina della Cooperazione.

4. MODALITA' DI ACCESSO.

Promocoop interviene su richiesta dei soggetti interessati, di regola secondo l'ordine di presentazione delle domande o attraverso la pubblicazione di appositi "bandi".

5. MODALITA' DI INTERVENTO.

L' intervento di Promocoop può avvenire:

- a) attraverso la sottoscrizione, diretta e/o indiretta attraverso il Fondo Partecipativo, di azioni o quote di capitale sociale, in tutte le forme consentite dalla legge, oppure attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi, emessi ai sensi degli articoli 2526 e 2346 del Codice civile, la cui assunzione non comporti una responsabilità illimitata per le relative obbligazioni;
- b) attraverso la concessione di finanziamenti (prestiti);
- c) attraverso un intervento finalizzato all'abbattimento degli oneri finanziari;
- d) attraverso forme di contribuzione a fondo perduto.

In generale, i contributi a fondo perduto non possono superare il 30% delle risorse acquisite dal Fondo al 31.12 (tramite il versamento del 3% annuo da parte delle cooperative) dell'esercizio precedente a quello in cui avviene la concessione del contributo a fondo perduto.

6. PARTECIPAZIONI.

Promocoop può intervenire utilizzando il Fondo Mutualistico per assumere partecipazioni temporanee nelle società ammesse ai benefici dell'intervento del Fondo Mutualistico.

Ai fini del presente articolo, si intende per partecipazione:

- la sottoscrizione di quote di capitale o di azioni anche attraverso il Fondo Partecipativo, appartenenti a tutte le categorie previste dalla legge, ivi comprese le azioni attribuite ai soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della legge n. 59 del 1992, e le azioni di partecipazione cooperativa emesse ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, la cui assunzione non comporti una responsabilità

illimitata per le relative obbligazioni;

- la sottoscrizione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi, emessi ai sensi degli articoli 2526 e 2346 del Codice civile.

Negli interventi riguardanti l'attività caratteristica a Promocoop compete esclusivamente un ruolo di supporto finanziario temporaneo e tale da non configurare funzioni gestionali, se non finalizzate al mero controllo del corretto andamento dell'impresa.

Per il perseguimento delle finalità del Fondo, oltre che con gli interventi connessi all'attività caratteristica disciplinati dai punti successivi, Promocoop potrà acquisire partecipazioni in società e/o fondi d'investimento operanti in settori di rilevanza strategica per il Movimento cooperativo, la cui assunzione non comporti una responsabilità illimitata per le relative obbligazioni. Verrà dato particolare riguardo all'imprenditorialità femminile e giovanile, alle iniziative finalizzate alla riorganizzazione aziendale ed alla promozione dell'accesso dei lavoratori nel capitale delle imprese, nonché in società finanziarie o consorzi di garanzia collettiva operanti a favore delle piccole e medie imprese.

La durata massima di tale intervento è fissata in anni 5.

Nel caso di interventi in società strategiche per il Movimento cooperativo, o nei consorzi, la durata dell'intervento può superare il limite di anni 5.

7. MODALITA', CONDIZIONI E LIMITI DI INTERVENTO TRAMITE SOTTOSCRIZIONE DI PARTECIPAZIONI

L'intervento avviene tramite la sottoscrizione di un contratto di investimento e la conseguente adozione di un Regolamento investitori.

Contratto e Regolamento devono essere adottati tramite apposita delibera dell'Assemblea Sociale della Cooperativa beneficiaria dell'intervento.

Contratto e Regolamento dovranno obbligatoriamente contenere delle specifiche clausole a tutela del capitale investito da Promocoop, relative:

- i. all'eventuale monitoraggio sull'andamento della Società da parte di Promocoop;
- ii. alla possibilità di esercitare il recesso dall'investimento da parte di Promocoop;
- iii. alla possibilità, per Promocoop, di nominare un proprio Rappresentante all'interno

dell'Organo amministrativo o dell'Organo di controllo della Società.

- iv. alla possibilità, per Promocoop, di stabilire un dividendo annuo, ovvero di richiedere un compenso annuo per l'attività istruttoria.

Gli interventi nel capitale di rischio saranno attuati mediante partecipazioni che non dovranno superare:

- a) il 49% del patrimonio netto contabile nel caso si tratti di società cooperative. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere la presentazione di una situazione patrimoniale aggiornata a non oltre 3 mesi prima della presentazione della domanda di intervento, redatta secondo i criteri stabiliti dalla legge per il bilancio di esercizio, predisposta dagli Amministratori e sottoscritta dal Collegio sindacale e dal soggetto incaricato del controllo contabile, se nominati;
- b) il 25% del capitale sottoscritto e versato, qualora si tratti di società diverse dalle cooperative. Tale limite potrà essere superato, per progetti di particolare rilevanza strategica, su proposta della Federazione Trentina della Cooperazione.

La sottoscrizione di capitale di rischio è condizionata alla verifica della conformità dello Statuto della Società ammessa all'intervento alle previsioni degli articoli 2530 o 2355-bis del Codice civile in materia di trasferibilità della quota o delle azioni, nonché all'equilibrio economico-finanziario, valutabile anche in chiave prospettica, della Società medesima.

8. FINANZIAMENTI.

Gli interventi attraverso la concessione di finanziamenti non hanno, di regola, durata superiore a 10 anni.

Quando il progetto di sviluppo imprenditoriale e cooperativo ammesso all'intervento risulta di particolare rilevanza, tale limite potrà essere derogato.

I finanziamenti possono essere erogati a favore di soggetti indicati dall'art. 3 del presente Regolamento, che godano di un adeguato equilibrio economico e finanziario, valutabile anche in chiave prospettica.

L'intervento di Promocoop sarà effettuato preferibilmente secondo le modalità e alle condizioni definite in apposite Convenzioni con altri soggetti allo scopo individuati (ad esempio Promofondo).

Promocoop si riserva la possibilità di finanziare direttamente progetti di sviluppo cooperativo rientranti nelle proprie finalità statutarie, con priorità a favore di quelli concernenti attività ad alta intensità di occupazione, qualificati da processi tecnologicamente innovativi o destinati a valorizzare l'imprenditorialità ed il lavoro femminile e giovanile, e che presentino caratteri di effettivo incremento dell'attività aziendale e dei relativi investimenti, di miglioramento dei processi produttivi, di tutela o ampliamento dell'occupazione, ovvero di riorganizzazione aziendale.

In tal caso, l'ammontare del finanziamento non potrà superare di regola il 50% dell'importo complessivo degli investimenti contemplati dal piano presentato dalla società ammessa all'intervento.

Le forme tecniche e le condizioni normative ed economiche dei singoli finanziamenti erogati direttamente da Promocoop sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

La Società richiedente è tenuta a specificare a Promocoop se, in relazione al medesimo Progetto, oggetto della richiesta di intervento, essa percepirà anche erogazioni pubbliche. In tal caso devono essere indicate tipologia, entità e modalità di percezione di tali erogazioni pubbliche.

Promocoop si riserva la facoltà di effettuare, anche avvalendosi di tecnici esterni di propria fiducia, verifiche periodiche sullo stato di avanzamento dei Progetti finanziati.

9. ABBATTIMENTO DEGLI ONERI FINANZIARI.

L'intervento è consentito, per tutti i progetti finanziabili ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, entro il limite massimo dell'80% degli oneri finanziari documentati dalla banca concedente per la durata del finanziamento.

La percentuale del singolo intervento è stabilita di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

La liquidazione avverrà con periodicità semestrale o, se maggiore, corrispondente a quella di computo e addebito degli oneri contrattualmente convenuta con la banca, a seguito di presentazione della relativa rendicontazione.

10. CONTRIBUZIONE A FONDO PERDUTO.

L'intervento attraverso forme di contribuzione a fondo perduto è riservato ai Progetti da realizzare in via prioritaria su proposte della Federazione Trentina della Cooperazione.

Il limite annuale complessivo dei contributi erogabili a fondo perduto, che vengono computati per cassa, è stabilito nella misura massima del 30% delle risorse acquisite dal Fondo al 31.12 dell'esercizio precedente a quello in cui avviene la concessione del contributo a fondo perduto.

I singoli interventi non potranno superare il 50% della spesa ammessa nei confronti di società cooperative e il 30 % nei confronti di altre società. Il limite è elevabile fino al 100% della spesa ammessa per Progetti di rilevante interesse del Movimento cooperativo trentino riconosciuti strategici dalla Federazione Trentina della Cooperazione.

I progetti di carattere formativo finalizzati alla creazione di nuovi manager cooperativi possono beneficiare di contributi a fondo perduto quando presentano un particolare valore innovativo e obiettivi di grande rilievo per la formazione di risorse umane dedicate allo sviluppo della Cooperazione, e/o quando sono rivolti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o al personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione.

La Società richiedente è tenuta a specificare a Promocoop se in relazione al medesimo progetto oggetto della richiesta di intervento, essa percepirà anche erogazioni pubbliche. In tal caso devono essere indicate tipologia, entità e modalità di percezione di tali erogazioni pubbliche.

Promocoop si riserva la facoltà di effettuare, anche avvalendosi di tecnici esterni di propria fiducia, verifiche periodiche sullo stato di avanzamento dei Progetti finanziati.

11. DISPOSIZIONI FINALI.

Il presente Regolamento sarà messo a disposizione degli interessati con le forme di pubblicità ritenute più opportune.

APPROVATO dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2024.